



ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Genova

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 28/09/2020

OGGETTO: Ulteriori modificazioni allo Statuto dell'A.S.P. Emanuele Brignole, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 2 luglio 2020.

Il Commissario Straordinario

Premesso che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 2 luglio 2020, avente ad oggetto *“Modificazioni allo Statuto dell’A.S.P. Emanuele Brignole, approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 717 dell’8 luglio 2004”*, l’A.S.P. Emanuele Brignole ha approvato la bozza di un nuovo Statuto, onde conformarsi alle disposizioni legislative recate dalla Legge della Regione Liguria 15 novembre 2014, n. 33 – *Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*;

Premesso altresì che detta bozza è stata trasmessa alla Regione Liguria – Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, della Legge della Regione Liguria 15 novembre 2014, n. 33 – *Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*, secondo cui *“Le modifiche allo Statuto delle Aziende sono approvate con deliberazione della Giunta regionale”*;

Rilevato che, con nota prot. n. PG/2020/245452 del 31 luglio 2020, avente ad oggetto *“Procedimento per l’approvazione delle modifiche statutarie presentate dall’A.S.P. Emanuele Brignole. Rilievi e sospensione termini”*, la Regione Liguria, esaminata la bozza dello Statuto, ha svolto le seguenti osservazioni:

- *“in coerenza con quanto previsto dall’art. 11, è necessario procedere alla modifica dell’art. 8, comma 2, lett. g), eliminando la nomina del Revisore Unico dalle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, in quanto tale nomina spetta per legge alla Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 33/2014)”*;
- *“sempre in coerenza con le previsioni legislative (art. 7 della L.R. n. 33/2014) e statutarie*

(artt. 5 e 11), è necessario altresì adeguare il comma 3 dell'art. 8, laddove fa riferimento alla presenza di più revisori”;

- *“all'art. 9 (Assemblea degli Enti) è necessario prima di tutto indicare il numero dei rappresentanti per ciascun Ente” e “al riguardo è necessario, inoltre, mantenere nell'Assemblea degli Enti gli stessi equilibri presenti nella composizione del Consiglio di Amministrazione, con la previsione dello stesso numero di rappresentanti ivi previsti per ciascun Ente ovvero diversificando il peso dei voti dei rappresentanti”;*

Rilevato poi che, nella medesima nota citata sopra, la Regione Liguria ha segnalato la presenza di alcuni refusi, ossia:

- *“all'art. 2, nella numerazione dei commi si salta il comma 6” e “la lett. c) del comma 7, dal tenore letterale, sembrerebbe essere un comma autonomo”;*
- *“all'art. 5, comma 2, la parola «gestione» amministrativa andrebbe più correttamente sostituita da «attività» amministrativa”;*
- *“all'art. 7, comma 3, l'espressione «e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili» è ripetuta due volte”;*
- *“all'art. 11, comma 5, andrebbe precisato che i limiti previsti dalla L.R. n. 28/1994 si riferiscono ai compensi dei revisori”;*

Ritenuto, pertanto, di apportare allo Statuto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 2 luglio 2020 le modificazioni raccomandate dalla Regione Liguria con nota prot. n. PG/2020/245452 del 31 luglio 2020;

Considerato che l'art. 16 dello Statuto vigente, rubricato “*Modificazioni dello Statuto*”, dispone che “*Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio stesso, tra i quali il rappresentante della Fedecommissaria E. Brignole, ed approvata con le modalità previste dal D.Lvo n. 207/2001 art. 12 e dalla L.R. n. 12/2006 art. 21*”;

Considerato, peraltro, che, con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 1111 del 21 settembre 2012, avente ad oggetto “*A.S.P. Emanuele Brignole di Genova: Nomina Commissario Straordinario*”, la Giunta Regionale, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consiglio di Amministrazione allora in carica, ha proceduto al commissariamento dell'Azienda, affidando al Commissario Straordinario lo svolgimento di tutti gli incombeni spettanti al Presidente e al Consiglio di Amministrazione;

Atteso che, con Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 559 del 14 luglio 2017, avente ad oggetto “*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole – Nomina Commissario Straordinario*”, la Giunta Regionale ha nominato l'Arch. Marco Sinesi quale Commissario Straordinario dell'A.S.P. Emanuele Brignole, conferendogli il potere di rappresentanza dell'Azienda ed autorizzandolo a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti necessari;

Atteso, poi, che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 536 del 13 luglio 2018, avente ad oggetto “*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole – Nomina Commissario Straordinario*”, la Giunta Regionale ha confermato l'Arch. Marco Sinesi quale Commissario Straordinario dell'A.S.P. Emanuele Brignole per un ulteriore anno, e lo stesso è avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 611 del 16 luglio 2019, avente ad oggetto “*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole – Rinnovo Commissario Straordinario*”;

Visto l'art. 12 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 – *Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*, secondo cui “*Gli Statuti delle aziende pubbliche di servizi alla*

persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura”;

Visto l'art. 3, comma 2, della Legge della Regione Liguria 15 novembre 2014, n. 33 – *Disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*, secondo cui “*Le modifiche allo Statuto delle Aziende sono approvate con deliberazione della Giunta regionale*”;

Vista la bozza dello Statuto, come risultante dalle modifiche apportate da ultimo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante di esso;

D E L I B E R A

1. di approvare la bozza dello Statuto dell'A.S.P. Emanuele Brignole, allegata al presente provvedimento quale parte integrante di esso;
2. di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Regione Liguria – Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali, per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
~~(Arch. Marco Sinesi)~~



A.S.P. Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Genova

STATUTO

PREAMBOLO

L'Istituto di Ricovero Emanuele Brignole deriva dall'Albergo dei Poveri in Genova, istituito intorno all'anno 1652 e adibito a ricovero di poveri per iniziativa di alcuni Membri dell'Ufficio dei Poveri, fra i quali va segnalato Emanuele Brignole, considerato il Fondatore dell'Istituzione.

Dalla cittadinanza genovese l'Albergo dei Poveri ebbe, nel corso dei secoli, molti benefici e lasciti, che contribuirono a dare notevole incremento al patrimonio dell'Istituzione. I benefici più cospicui ed il nome dei Benefattori sono ricordati in segni marmorei collocati nella sede monumentale.

Nel corso degli ultimi decenni, si è avuta una progressiva mutazione di attività dell'Istituto, che da struttura per l'assistenza agli indigenti si è trasformata in struttura per l'assistenza e cura agli anziani non autosufficienti. La trasformazione, in coerenza con l'evoluzione normativa delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), non alterava di fatto le finalità istituzionali di offrire ospitalità dedicata a poveri ed indigenti, in quanto l'anziano solo e malato cronico può senz'altro considerarsi sotto ogni profilo un "nuovo povero".

Il rinnovamento delle attività, nel rispetto delle normative regionali e nazionali in materia di assistenza residenziale, ha richiesto anche di operare un processo di totale decentramento delle prestazioni residenziali dal grande edificio storico, inadatto a tale assistenza, in moderne residenze sanitario-assistenziali (R.S.A.) più aderenti ai nuovi parametri edilizi, organizzativi e di sicurezza che la geriatria contemporanea richiede.



Con la riforma delle I.P.A.B., voluta dall'art. 10 della L. n. 328/2000 e dalle successive discipline nazionali e regionali, l'Istituto ha inteso consolidare le sue finalità originarie trasformandosi in Azienda pubblica di Servizi alla Persona.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

1. L'Istituto di Ricovero Emanuele Brignole costituisce una Azienda pubblica di Servizi alla Persona ai sensi del D.L.vo n. 207/2001, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/REG del 18 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1541 del 5 dicembre 2003, denominata **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) Emanuele Brignole**.
2. La sua sede legale è in Genova.
3. In base all' art. 1, comma 1, punto a), del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/REG del 18 marzo 2003 l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole deriva dalla I.P.A.B. Brignole che era classificata di prima classe.
4. L'A.S.P. Emanuele Brignole, nella sua forma attuale, deriva dalla trasformazione dell'I.P.A.B. con finalità assistenziale Istituto di Ricovero Emanuele Brignole, che aveva a sua volta incorporato l'I.P.A.B. Scaniglia Tubino, dal trasferimento delle strutture e del personale dedicato all'attività assistenziale dell'I.P.A.B. Istituto Doria di Genova, dichiarato estinto con Delibera della Giunta Regionale n. 1773 del 23 dicembre 2003, e dal trasferimento delle strutture e del personale assistenziale dell'Istituto San Raffaele di Coronata.
5. Attraverso tale processo ha avuto luogo la realizzazione dell'Azienda unica genovese per i servizi alla persona che si configura come struttura a gestione complessa, ai sensi dell'art. 9, comma, 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6/REG del 18 marzo 2003.
6. L'A.S.P. Emanuele Brignole è regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.



ART. 2 - SCOPI ISTITUZIONALI

1. L'A.S.P. Emanuele Brignole non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.
2. Informa l'attività di organizzazione e gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
3. Nell'ambito della sua autonomia, l'A.S.P. può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.
4. L'A.S.P. può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. Nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, l'A.S.P. può costituire, previa approvazione di un piano di fattibilità idoneo a dimostrare le economie di gestione, società per lo svolgimento di proprie attività, tra cui quelle necessarie per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, nonché per la gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio non strumentale alle attività istituzionali.
5. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti terzi avviene in base a criteri selettivi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda, in conformità alle procedure di legge.
6. Costituiscono scopi istituzionali dell'A.S.P. Emanuele Brignole:
 - a. assistenza alla persona, con particolare riferimento ai non autosufficienti e alle fasce deboli, attraverso il prevalente svolgimento di attività residenziali a ciclo diurno e continuativo, con caratteristiche sanitario-assistenziali, nonché attività domiciliari e altre attività utili allo scopo (testo così modificato con Deliberazione n. 36 del 7 ottobre 2011 e approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1406 del 18 novembre 2011);
 - b. nel rispetto delle tavole di fondazione, assistenza sociale gratuita agli indigenti dalla stessa scelti, ai quali sarà garantita dal S.S.N. l'assistenza sanitaria.



7. L'organizzazione e la gestione dei servizi di assistenza agli anziani potranno essere svolte direttamente o indirettamente anche tramite le società di cui al precedente comma 4.
8. Gli anziani sono ammessi ai servizi sanitario-assistenziali dell'A.S.P. Emanuele Brignole secondo gli indirizzi regionali in materia; le modalità e gli standard dell'assistenza erogata sono esplicitate in apposita Carta dei Servizi.
9. L'A.S.P. Emanuele Brignole svolge la propria opera sotto la vigilanza della Regione Liguria ai sensi del D.L.vo n. 207/2001 e della L.R. n. 33/2014.

ART. 3 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'A.S.P. Emanuele Brignole, opportunamente inventariato, comprende tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'I.P.A.B. Emanuele Brignole, nonché quelli trasferiti dal Commissario Liquidatore a seguito dell'estinzione dell'Istituto Doria e quelli che saranno devoluti dal Comune di Genova a seguito del trasferimento dell'Istituto San Raffaele di Coronata.
2. I beni acquisiti in futuro per effetto di donazioni, eredità, o legato si presumono, in assenza di espresso vincolo operato dal benefattore, come devoluti a favore dell'intera istituzione ed impiegabili, nell'ambito degli scopi istituzionali di cui all'art. 2, per le finalità meglio individuate dall'organo amministrativo.

ART. 4 - FORME DI COLLABORAZIONE

1. L'A.S.P. Emanuele Brignole svolge la propria opera nell'ambito della programmazione delle attività sanitario assistenziali operata dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.L.vo n. 207/2001 e dalla L.R. n. 33/2014.



2. Allo scopo di realizzare un sistema integrato nell'erogazione delle proprie prestazioni e servizi e nello svolgimento delle proprie attività, l'A.S.P. può concludere con altre Istituzioni pubbliche e private aventi analoghe finalità, con altri Enti Pubblici, con le organizzazioni di volontariato, congregazioni religiose, istituti secolari e con le altre organizzazioni non lucrative di utilità e promozione sociale, accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.
3. In particolare, le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione dei soggetti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 5 - ORGANI

1. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore unico.
2. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, nomina il Direttore Generale, adotta il regolamento di organizzazione dell'Azienda, approva i bilanci, le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.
3. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'A.S.P.
4. Il Revisore unico esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente.
5. In attuazione del comma 1-*bis* dell'art. 4 della Legge Regionale 15 novembre 2014, n. 33 (Disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) l'Azienda può optare, in luogo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, per la nomina, quale organo amministrativo, di un Amministratore unico e per la costituzione di una Assemblea composta dai rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Genova e Fondazione Conservatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie Riunite.



6. L'opzione di cui al comma 5 è esercitata con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che rimane in carica di norma fino al termine del mandato. Con deliberazione approvata all'unanimità, può essere disposta l'immediata decadenza. Il Consiglio di Amministrazione uscente espleta le procedure per l'insediamento dei nuovi organi, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del mandato ovvero dall'approvazione all'unanimità della deliberazione di decadenza, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione.
7. A seguito dell'esercizio dell'opzione sono organi dell'Azienda l'Assemblea degli enti (art. 9), l'Amministratore unico (art. 10) ed il Revisore unico (art. 11).
8. Qualora l'Azienda si sia dotata quale organo amministrativo dell'Amministratore unico, l'Assemblea degli Enti può deliberare l'adozione, quale organo di amministrazione, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. L'Amministratore unico uscente espleta le procedure per l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del mandato, garantendo nelle more l'ordinaria amministrazione.

ART. 6 - IL PRESIDENTE

1. È il legale rappresentante dell'Azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri, nella stessa seduta si provvede alla nomina del Vicepresidente, il quale assume le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
3. Esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
 - b. controlla e sovrintende, per il tramite del Direttore Generale, al funzionamento degli uffici amministrativi e dei servizi e all'attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;



- c. in caso di necessità e urgenza il Presidente provvede all'adozione di quegli atti riservati al Consiglio di Amministrazione del quale non sia possibile la rituale convocazione; in questi casi, il provvedimento è presentato al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi comunque entro 30 giorni;
- d. stipula le convenzioni e gli accordi con le pubbliche amministrazioni per la gestione coordinata ed integrata dei servizi.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri di cui uno di diritto, nominato dalla Fondazione Conservatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie Riunite, e, rispettivamente, due nominati dal Sindaco di Genova e due nominati dal Presidente della Giunta Regionale.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovata competenza nel campo della organizzazione e/o direzione di attività complesse, preferibilmente assistenziali.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione non debbono trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.L.vo n. 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabili (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica per gravi irregolarità o per reiterato inadempimento dei propri compiti o per sopravvenuta incompatibilità ai sensi delle vigenti previsioni di legge relative agli amministratori pubblici.



6. Sono, inoltre, da considerarsi decaduti di diritto i membri che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione; la pronuncia di decadenza viene adottata dal Consiglio stesso nella seduta successiva a quella in cui si è verificata l'ultima assenza.
7. Il Consiglio di Amministrazione risulta validamente costituito, per i *quorum* strutturali e funzionali richiesti, allorquando siano presenti tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri.
8. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, oltre al rimborso delle spese di missione, in conformità alla normativa vigente.
9. Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presentate al Presidente e al Revisore unico per la trasmissione all'organo competente alle nomine.
10. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione viene disciplinata secondo le vigenti disposizioni di legge.
11. Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino all'Azienda per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi su base pluriennale ed annuale, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle seguenti materie:
 - a. lo Statuto ed i regolamenti;



- b. i bilanci e i documenti contabili connessi;
 - c. la contrazione di mutui;
 - d. le piante organiche, la disciplina dei concorsi e delle assunzioni del personale dipendente dell'A.S.P.;
 - e. le convenzioni;
 - f. l'alienazione di beni immobili e la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti reali;
 - g. la nomina del Direttore Generale;
 - h. le linee programmatiche delle attività in base alle quali vengono fissati gli obiettivi aziendali;
 - i. la costituzione delle società di cui all'art. 2, comma 4, del presente Statuto e l'atto di indirizzo con il quale vengono determinati annualmente gli obiettivi di gestione delle attività a queste affidate.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede aziendale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri o singolo revisore. La convocazione, contenente il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, tramite lettera raccomandata a.r. anche a mano, telefax, e-mail o telegramma, inviati almeno cinque giorni prima dell'adunanza al domicilio dei consiglieri e del Revisore Unico; in caso di urgenza il termine è ridotto a due giorni. La documentazione è resa disponibile presso la sede sociale. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i consiglieri possano essere identificati e sia consentito loro di partecipare ai lavori.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario per curare i verbali delle sedute. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di un Comitato Scientifico con funzioni propositive e consultive in ordine alla elaborazione di programmi di ricerca, studio, formazione, sviluppo socio-sanitario e culturale per l'anziano. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 10 membri scelti sulla base dei requisiti di competenza e qualificazione per esperienza professionale e/o studio, e disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico di componente del Comitato Scientifico dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Comitato e per le riunioni relative alle eventuali attività oggetto di incarico, oltre al rimborso delle spese, in conformità alla normativa vigente.
6. Il budget di spesa per le attività del Comitato Scientifico è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione, tenendo conto della situazione finanziaria ed economica dell'Azienda.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ENTI

1. L'Assemblea degli Enti è composta da rappresentanti di Regione Liguria (due rappresentanti), Comune di Genova (due rappresentanti) e Fondazione Conservatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie Riunite (un rappresentante).
2. I rappresentanti del Comune sono nominati dal Sindaco. Per la Regione Liguria partecipa l'Assessore competente e un membro nominato dal Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Conservatorio di N.S. del Rifugio ed Opere Pie Riunite nomina il proprio rappresentante.
4. L'Assemblea è organo permanente della Azienda non soggetto a rinnovi per scadenze temporali.
5. L'Assemblea provvede alla nomina di un Presidente.
6. L'Assemblea degli Enti:
 - a. nomina l'amministratore unico all'unanimità;
 - b. attribuisce l'incarico di Direttore dell'Azienda all'Amministratore unico nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 6-ter della L.R. n. 33/2014;
 - c. delibera l'esercizio della opzione per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione al termine del mandato dell'Amministratore unico;



d. si esprime nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 della L.R. n. 33/2014.

7. Per la partecipazione dell'Assemblea e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi, indennità o forme di rimborso, comunque denominate.

ART. 10 - AMMINISTRATORE UNICO

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea degli Enti tra persone che siano in possesso di competenza ed esperienza in materia gestionale o nei settori in cui si esplicano le finalità istituzionali dell'Ente e non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i consiglieri comunali, nonché nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.L.vo n. 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto applicabili.
2. L'incarico di Amministratore unico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Tale incarico è svolto a titolo gratuito. È previsto il rimborso spese sostenute e debitamente documentate.
3. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Ente e svolge le funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi e i programmi di attività, nomina il direttore secondo le modalità previste dalla legge, approva le modifiche dello statuto e i regolamenti interni e svolge ogni altra funzione attribuita al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto.
4. Qualora l'Amministratore unico sia in possesso dei requisiti previsti dallo statuto l'Assemblea degli Enti può attribuirgli l'incarico di Direttore dell'Azienda.

ART. 11 - REVISORE UNICO

1. Il Revisore Unico è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti al registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 33/2017.
2. Il Revisore Unico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Al Revisore Unico spetta il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Ente secondo le disposizioni della normativa vigente in materia. Mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi, esercita in via generale le seguenti funzioni:



- a. vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione ed al conto consuntivo;
 - b. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione;
 - c. verifica il controllo economico della gestione formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Al Revisore Unico viene data notizia di data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; può intervenire nelle sedute con funzioni consultive.
 5. Al compenso del Revisore Unico dell'Azienda si applicano i limiti spettanti ai Revisori dei Conti degli enti strumentali previsti dall'art. 15 della Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12 - IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e del buon andamento dell'attività assistenziale dell'A.S.P., risponde del raggiungimento degli obiettivi programmati e della loro realizzazione.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico tra persone aventi titoli e competenze professionali per la Direzione di strutture a gestione complessa, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Se ritenuto in possesso dei requisiti, può essere nominato Direttore Generale dall'Assemblea degli Enti anche l'Amministratore Unico.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo pieno di durata triennale, eventualmente rinnovabile.
4. Il trattamento economico del Direttore Generale è fissato dall'Amministratore Unico/dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge. Il trattamento economico non può comunque superare il 50 per cento della retribuzione dei Direttori generali della Regione.



5. L'ufficio di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
6. Il Direttore Generale può essere revocato dall'Amministratore Unico/dal Consiglio di Amministrazione per gravi inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali.
7. Al Direttore Generale spettano la direzione operativa degli uffici e dei servizi, l'organizzazione e la gestione del personale, l'utilizzazione dei beni strumentali e delle risorse finanziarie affidategli.
8. Nell'organizzazione del proprio lavoro e nell'utilizzazione delle risorse affidategli, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all'efficienza ed all'economicità della gestione.
9. In particolare, tra le altre, gli sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. formula proposte ed esprime pareri all'Amministratore Unico/al Consiglio di Amministrazione nelle materie di propria competenza;
 - b. provvede all'elaborazione delle linee strategiche per la realizzazione dei piani e dei programmi definiti dall'Amministratore Unico/dal Consiglio di Amministrazione;
 - c. cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive definite dall'Amministratore Unico/dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. esercita tutti i poteri del datore di lavoro nel rapporto con il personale dipendente, in conformità al regolamento di organizzazione ed alla normativa contrattuale vigente;
 - e. adotta tutti i provvedimenti contabili di gestione delle entrate e delle spese, compresi gli impegni per spese obbligatorie a norma di legge o di regolamento, sulla base della quota di risorse destinate all'ordinario funzionamento dell'Ente che l'Amministratore Unico/il Consiglio di Amministrazione individua in sede di approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni;
 - f. verifica il raggiungimento dei risultati mediante il controllo di gestione;
 - g. dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure sanzionatorie delle loro responsabilità;
 - h. svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;



- i. predisporre le proposte dei bilanci previsionali e consuntivi.
10. Il Direttore Generale predisporre annualmente un documento in cui sono evidenziati i risultati della gestione; tale documento viene, quindi, sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico/del Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei risultati e della conformità della gestione ai programmi ed ai progetti ad esso preventivamente assegnati.
11. Nel caso di costituzione delle società per lo svolgimento delle attività dell'A.S.P. di cui all'art. 2, comma 4, del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione rideterminerà le funzioni del Direttore Generale in coerenza con le attività di competenza della stessa A.S.P.

ART. 13 - IL PERSONALE DIPENDENTE

1. L'organizzazione e la gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolti sotto la direzione del Direttore Generale. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha natura privatistica ed è disciplinato secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 207/2001.
2. Le società costituite ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente Statuto applicano il C.C.N.L. Sanità privata.
3. L'Amministratore Unico/Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi prefissati, in base al livello dei servizi erogati e nei limiti stabiliti dalle previsioni normative vigenti.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Azienda, mediante norme regolamentari, stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento della propria struttura.



2. Nella definizione delle norme regolamentari, l'Azienda si ispira al principio di massima flessibilità delle forme organizzative ed al rispetto della autonomia professionale del Direttore Generale.

ART. 15 - DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE

1. Tutte le determinate dell'Amministratore Unico/del Consiglio di Amministrazione nonché gli atti del Direttore Generale a rilevanza esterna sono pubblici e sono posti a disposizione degli interessati per la visione negli orari di apertura al pubblico degli uffici.
2. L'Amministratore Unico/Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con norma regolamentare i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, i costi per il rilascio di copie nonché ulteriori limitazioni od esclusioni del diritto, in ragione della tutela della riservatezza, per i documenti che contengano notizie sulla vita privata ed altre condizioni personali, familiari, socio economiche e di salute degli utenti.

ART. 16 - GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. I beni mobili e immobili destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma 2, c.c.
2. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:
 - a. in caso di sostituzione di beni mobili, per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
 - b. in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
3. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile; le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. I beni immobili destinati a produrre le rendite necessarie al finanziamento dell'attività dell'Azienda sono gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservarne l'integrità e di assicurarne la valorizzazione e la massima redditività.



5. Sugli stessi vengono normalmente costituiti rapporti di locazione o di affitto a condizioni di mercato, salva la facoltà dell'Amministratore Unico/del Consiglio di Amministrazione di disporre il godimento a titolo diverso qualora ciò consenta condizioni più remunerative.
6. I beni immobili possono formare oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali a condizione che i proventi vengano integralmente reinvestiti per la conservazione, l'incremento o la valorizzazione del restante patrimonio mobiliare ed immobiliare ovvero vengano utilizzati nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione.
7. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente biennale, contenente la descrizione e la valutazione dei beni.
8. È facoltà dell'Azienda, nell'ambito della sua autonomia, costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda.

ART. 17 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Azienda informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. I bilanci di previsione, redatti ed approvati con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti, sono corredati da una relazione contenente l'illustrazione e la motivazione delle scelte adottate.



3. Ogni determina dell'Amministratore Unico/del Consiglio di Amministrazione che preveda spese per investimenti deve essere corredata dal relativo piano economico finanziario, contenente l'analisi di fattibilità degli elementi tecnici e di sostenibilità dei costi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario degli investimenti stessi.

ART. 18 - BILANCIO E CONTABILITÀ

1. L'Azienda adotta il regime di contabilità economico-patrimoniale. La gestione economico-patrimoniale della Azienda s'informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Azienda approva il bilancio di esercizio e lo invia nei successivi 15 giorni alla Giunta regionale che ne prende atto. Per gravi necessità e su richiesta motivata, può essere concessa una proroga del termine per l'approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 giugno.
3. Al fine di ridurre i costi di gestione e favorire economie di scala, l'Azienda può prevedere forme di collaborazione con altre Aziende e altri soggetti gestori di strutture erogatrici di servizi alla persona per la gestione di servizi e funzioni comuni. L'individuazione dei soggetti privati gestori avviene mediante procedure ad evidenza pubblica.
4. L'Azienda è tenuta ad utilizzare eventuali utili di esercizio per lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo Statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni, la conservazione, la valorizzazione e il potenziamento del patrimonio.

ART. 19 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Amministratore Unico/del Consiglio di Amministrazione, soggetta all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Giunta Regionale.



A.S.P. Emanuele Brignole

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni normative vigenti.
3. Gli organi dell'Azienda in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla naturale scadenza.

